



**PROVINCIA
DI PARMA**

**Determinazione del Dirigente
n. 520 del 21/02/2011 esecutiva il 21/02/2011**

**Servizio: AMBIENTE, PARCHI, SICUREZZA e PROTEZIONE CIVILE - Unità: Ambiente
Autorizzazioni e V.I.A.
Responsabile: ANELLI BEATRICE**

**Oggetto: AIA - D.LGS. 152/2006 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III-BIS, ART. 29-OCTIES, COMMA
4 - L.R. 21/2004 - DITTA ECOPO SRL - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
(RIESAME A.I.A. RILASCIATA CON DET.N.3673/2007 E MODIFICATA DA DET. 1182/2010) -
IMPIANTO IPPC PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI
FONTANELLATO, 43012 LOCALITÀ ROSSO (PR)**

Allegati n. 2

=====

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

- l'art.107, commi 2° e 3°, del D. Lgs.267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- gli artt. 5, 21 e 34 del vigente Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la delega conferita con Determinazione del Dirigente N. 594 esecutiva il 25/02/2010 e l'atto di delega prot. n. 14501 del 01/03/2010.

VISTA la Legge Regionale n. 21/04 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;

VISTO il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte Seconda, Titolo III-bis;

RICHIAMATO in particolare l'art. 29-octies "Rinnovo e Riesame", comma 4; l'art. 29-decies "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale";

VISTA la Determina Dirigenziale n.3673 del 29/10/2007 con cui la Provincia di Parma ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Ecopo S.r.l. per l'impianto sito in Comune di Fontanellato, loc. Rosso di Fontanellato;

VISTA la Determina Dirigenziale n.1182 del 13/04/2010 con cui la Provincia di Parma ha aggiornato la sopraccitata Det. di AIA n.3673/2007 in seguito a domanda di modifica non sostanziale;

CONSIDERATO il Rapporto Conclusivo sulle visite ispettive effettuate ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, nei giorni 4 e 31 marzo 2010 e sugli incontri tenutisi in data 26/04/2010 e 17/05/2010 presso ARPA sede di Fidenza, trasmesso da ARPA Sez. Prov.le di Parma con nota prot. n.pgpr.10.5843 del 17/05/2010 e acquisito al prot. Prov. n.41798 del 31/05/2010, in cui dichiara "accoglibile la proposta avanzata dalla Ditta e raccolta nel verbale

del 17/05/2010, di modificare sia le tipologie dei rifiuti trattabili che la struttura impiantistica e, in tal senso, si propone il riesame dell'atto (di AIA) in parola”;

CONSIDERATA inoltre la proposta progettuale, presentata dalla Ditta Ecopo S.r.l. in ottemperanza alla prescrizione n.2 della Det. 1182/2010 di aggiornamento dell'AIA e acquisita al prot. Prov. n.38831 del 20/05/2010, come risoluzione del problema “maleodorazioni”;

VISTI:

- l'esito positivo della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Servizio Ambiente della Provincia di Parma in data 23 giugno 2010;
- i pareri espressi da ARPA Sez. territoriale di Fidenza, AUSL Servizio S.I.P. - Distretto di Fidenza, Comune di Fontanellato, per quanto di competenza, in Conferenza di Servizi, contenuti nel relativo verbale, depositati presso l'ufficio competente del Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile della Provincia di Parma;
- il parere di ARPA – Sezione Territoriale di Fidenza prot. PGPR/10/6742 del 07/06/2010, acquisito con prot. Prov.n.43019 del 07/06/2010 con cui, si concorda con la non sostanzialità della modifica proposta dalla Ditta e si comunica il nulla osta all'accoglimento della stessa;
- il parere favorevole di AUSL – sezione di Fidenza, Servizio S.P.S.A.L., nota Prot. n.58032 del 08/07/2010, acquisito al prot. Prov. n.52735 del 13/07/2010;
- i pareri favorevoli espressi, in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 23/06/2010, il cui verbale è conservato agli atti presso gli uffici del Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile della Provincia di Parma;
- nulla osta rilasciato con nota prot. Prov. n. 53387 del 16/07/2010 dalla Provincia di Parma (sulla base dei rispettivi pareri favorevoli di competenza preventivamente acquisiti), alla realizzazione della modifica impiantistica finalizzata ad eliminare il problema di maleodorazioni provenienti dall'impianto identificato con la sigla CS-01 (cassone di accumulo materiali da griglia meccanica - GR) posto immediatamente a ridosso dell'ingresso principale alla struttura, secondo il progetto proposto dalla Ditta e approvato dagli Enti nella conferenza del 23/06/2010;
- il rapporto istruttorio presentato da ARPA – Sez. Prov.le di Parma con nota prot. n.pgpr/10/13124 del 05/11/2010 e acquisito al prot. Prov. n.72830 in data 09/11/2010, contenente anche il parere obbligatorio sul monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L. R. 21/04;
- che lo schema dell'AIA è stato trasmesso al Proponente in data 23/12/2010 con nota prot. Prov. n.81761
- in data 10/01/2011, con nota acquisita al prot. Prov. n.738 il Proponente ha risposto a nota prot. Prov. n.81761 del 23/12/2010 dichiarando che “la data prevista per la messa a regime delle emissioni in atmosfera E04, E05, E06 (omissis) da inserire nelle tabelle di cui al paragrafo D.2.6 ‘Emissioni in atmosfera’ in base alle tempistiche descritte al cap. D.1 dell'Allegato I è il 31/03/2011. Nella medesima nota il proponente dichiara inoltre che “non vi sono Osservazioni da segnalare” allo schema dell'AIA, ai sensi dell'art.10, comma 5 della L.R. 21/2004.

D e t e r m i n a

DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis (riesame dell'A.I.A.), l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Ecopo S.r.l., il cui Gestore è il Sig. Maurizio Beccani, con sede legale e sede dell'impianto in loc. Rosso di Fontanellato, in Comune di Fontanellato, per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 5.3 All. VIII – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte II, Titolo III-bis (“Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”) nell'impianto sito a Fontanellato, 43012 Località Rosso (PR);

DI STABILIRE CHE:

1. la presente autorizzazione consente l'attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante raggruppamento preliminare (D13) trattamento biologico (D8) e chimico-fisico (D9) per una quantità massima pari a 34.000 t/anno, corrispondenti ad una quantità massima

trattabile giornaliera di 99 t/giorno e ad un quantitativo massimo in raggruppamento preliminare (D13) anch'esso di 99 t/giorno;

2. il presente provvedimento revoca e sostituisce le seguenti autorizzazioni e comunicazioni già di titolarità della Ditta:
 - a. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina n. 3673 del 29/10/2007;
 - b. la Determinazione n.1182 del 13/04/2010 che ha aggiornato la Det.3673/2007 in seguito a modifica non sostanziale;
3. l'Allegato I "Le condizioni della autorizzazione integrata ambientale" e l'Allegato II "Report Generale MonitoRem" alla presente AIA, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo art. 29-octies, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis;
5. nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Parma anche nelle forme dell'autocertificazione;
6. il Gestore è tenuto ad adeguare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto la vigente garanzia finanziaria prestata dalla Ditta ai sensi dell'art. 5, comma 5.1.4 della D.G.R. n.1991 del 13/10/2003, mediante apposita appendice fidejussoria, come da Allegato I (cap. B.2) alla presente;
7. il Gestore è tenuto a versare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il conguaglio alle spese istruttorie come previsto dalla Delibera G.R. n.1913 del 17 Novembre 2008 integrata e modificata dalla D.G.R. n.155/2009 quale recepimento del D.M. 24 Aprile 2008;
8. il Gestore è tenuto a versare direttamente all'organo di controllo (ARPA) le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da ARPA, previste nel piano di monitoraggio dell'impianto, e sono determinate dalla medesima D.G.R. 1913 del 17 Novembre 2008, dalla D.G.R. n.155/2009 e dal D.M. 24 Aprile 2008;
9. il presente atto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
10. il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
11. il presente provvedimento ha validità di 5 anni dalla sua efficacia, subordinata al deposito della appendice fidejussoria come definita al punto 6;
12. il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni (lettere dalla a alla e):
 - a. il gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nella Sezione D dell'Allegato I ("Le condizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale") e nell'Allegato II;
 - b. sulla base del nulla osta rilasciato con nota prot. Prov. n. 53387 del 16/07/2010 dalla Provincia di Parma (su richiesta del Comune di Fontanellato e previo acquisizione dei rispettivi pareri favorevoli di competenza), di provvedere alla modifica impiantistica, se non già provveduto, finalizzata ad eliminare il problema di maleodorazioni provenienti dall'impianto identificato con la sigla CS-01 (cassone di accumulo materiali da griglia meccanica - GR) posto immediatamente a ridosso dell'ingresso principale alla struttura, secondo il progetto proposto dalla Ditta e approvato dagli Enti nella conferenza del 23/06/2010;

- c. il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D. Lgs 152/06 e s.m.i.) alla Provincia di Parma, all'ARPA - Sezione di Parma, e al Comune di Fidenza. Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità Competente Provincia di Parma ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis; l'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'Autorità Competente una nuova domanda di autorizzazione;
- d. la presente autorizzazione deve essere rinnovata e mantenuta valida sino al completamento delle procedure previste al punto D 2.13 "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente determinazione;
- e. per il rinnovo della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del medesimo decreto. Fino alla pronuncia dell'Autorità Competente in merito al rinnovo, il gestore continua l'attività sulla base della presente Autorizzazione Integrata Ambientale;

DI INVIARE COPIA della presente alla Ditta Ecopo S.r.l., al Comune di Fontanellato, all'ARPA-sezione di Fidenza e all'AUSL Distretto di Fidenza;

DI INFORMARE CHE:

- la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- il Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile della Provincia di Parma esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

DI RENDERE NOTO CHE:

- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla ricezione del presente atto.
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è la Provincia di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile – Piazzale della Pace, 1 – 43121 Parma e il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Beatrice Anelli.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 62 pagine compresi n. 2 allegati.

Allegato I: LE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Allegato II: REPORT GENERALE MONITOREM ANNO 2011

gS; SIMONETTI

Il Responsabile
ANELLI BEATRICE

=====